

**DECISIONE DEL CONSIGLIO****del 7 maggio 2001****relativa all'adeguamento delle indennità concesse ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti**

(2001/368/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 258, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 166, quarto comma,

vista la richiesta del Comitato economico e sociale del 15 marzo 2001,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario adattare gli importi delle indennità giornaliere concesse ai membri del Comitato economico e sociale nonché ai supplenti, fissati con la decisione 81/121/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) È risultato opportuno prevedere che gli importi delle indennità giornaliere possano essere riveduti con scadenza annuale, alla luce del rispetto del principio, auspicato dal Consiglio, di rimborsi basati sulle spese effettivamente sostenute anziché su meccanismi forfetari.
- (3) È opportuno consentire al Comitato economico e sociale di fissare l'importo delle indennità corrisposte agli esperti,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione 81/121/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. L'indennità giornaliera per ciascuna giornata di viaggio ammonta a:

— 120 EUR per i membri e i supplenti.

2. L'indennità giornaliera per ciascuna giornata di riunione ammonta a:

— 181 EUR per i membri e i supplenti.

3. All'avente diritto che fornisca la prova soddisfacente che ha sostenuto le spese per il pernottamento nella sede di lavoro è concessa un'indennità giornaliera supplementare di 25 EUR.»

*Articolo 2*

Il Consiglio può modificare gli importi previsti all'articolo 1 della presente decisione, in base ad una relazione presentata dal Comitato economico e sociale, a decorrere dal 1° maggio 2002.

*Articolo 3*

La presente decisione ha effetto il 1° maggio 2001.

Essa scade il 31 dicembre 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. RINGHOLM

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 12.3.1981, pag. 29. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/358/CE, Euratom del Consiglio (GU L 205 del 31.8.1995, pag. 38).